




Jurisdictio



Storia e prospettive della Giustizia

N. 3-2022 - INVITO ALLA LETTURA 2

ISSN 2724-2161

Gianluca Russo

RECENSIONE A P. BROGGIO,
GOVERNARE L'ODIO.

*PACE E GIUSTIZIA CRIMINALE
NELL'ITALIA MODERNA (SECOLI XVI-XVII),
VIELLA, ROMA 2021, PP. 377*

Editoriale Scientifica

Gianluca Russo

RECENSIONE A P. BROGGIO, *GOVERNARE L'ODIO. PACE E GIUSTIZIA CRIMINALE NELL'ITALIA MODERNA (SECOLI XVI-XVII)*, VIELLA, ROMA 2021, PP. 377

In una serie di otto incisioni eseguite nel 1597 dal pittore fiammingo Hendrick Goltzius sul *topos* del '*litis abusus*', un avido e debole litigioso si prepara, borse gonfie alla mano, ad adire una giustizia contenziosa dai tratti mostruosi. Il capo animalesco, le mani a forma di arpione e le estremità come grosse viti di legno simili a torchi sono segni di una grammatica visiva immaginata per comunicare l'idea del premere, o dello spremere¹.

Basterebbero questi suggestivi passaggi iconografici a introdurre la prospettiva con cui Paolo Broggio osserva la pace in rapporto alla giustizia criminale nell'Italia fra Cinque e Seicento: una prospettiva certamente non convenzionale. Originale, intanto, è la scelta di lambire appena il concetto nella rassicurante e irenica accezione corrente, come sinonimo di armonia e concordia. Semmai, lo sforzo dell'Autore si misura con la capacità di cogliere la pace nella sua arcana contiguità con la violenza. Il lettore percepisce questo straniamento fin dalle prime pagine, percorse da episodi più o meno recenti di criminalità mafiosa, dove paci, sovente suggellate da matrimoni, sospendono per qualche tempo lotte tra cosche e vendette trasversali. Così, si è subito invitati a familiarizzare con la fisionomia originaria e autentica della pace, «collegata alla violenza in quanto parte integrante dei meccanismi di faida»².

Da questa inconsueta angolatura, il volume offre un contributo interessante e significativo dentro un panorama di studi saturo di interpretazioni reiterate e stereotipe. Esattamente come la faida, la pace continua in larga parte ad essere marginalizzata o fraintesa; relegata in un angolo come un arcaismo, un residuo medievale dagli incerti contorni 'privatistici', pertanto incompatibile con il farsi dello Stato moderno e della sua giustizia pubblica, ispirata al processo penale obbligatorio, inquisitorio, indisponibile alle parti. È una narrazione figlia

¹ P. BROGGIO, *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma 2021, p. 315.

² *ivi*, p. 10.

non solo della mentalità liberal-positivistica, sublimata dal – presunto – processo di civilizzazione dell'Occidente europeo³, ma anche, e prim'ancora, del secolo dei lumi, quando riecheggiavano le ferme posizioni di un Montesquieu o di un Beccaria: premesse teoriche di leggi come la celebre Leopoldina, inesorabile nel revocare qualunque possibilità di composizione o condonazione di pene sia pecuniarie che afflittive.

Questo senso comune storiografico, che la ricerca di Broggio smentisce con dovizia di argomenti e spoglio di materiale archivistico anche inedito, urta, infatti, contro due evidenze. Da una parte, non si può più continuare a leggere l'Antico Regime attraverso lo schema dualistico pubblico/privato, come osservava già una decina d'anni fa Giorgio Chittolini in un suo importante saggio⁴. Dall'altra, non si spiegherebbe altrimenti la tenace persistenza, nelle carte giudiziarie, di paci e altri strumenti affini lungo tutto il Settecento, addirittura ben oltre la frattura rivoluzionaria e fin dentro l'epoca dei Codici.

Il volume si segnala anche per la metodologia adottata. Con la sua lettura, Broggio non accorda prevalenza esclusiva alle fonti della prassi (care alla microstoria) o, viceversa, alle fonti della dottrina (giuridica, politica, teologica), maneggiate dagli storici del diritto e delle istituzioni. Piuttosto, opera una sapiente miscelazione delle due tipologie documentarie, con richiami a discipline 'altre', come l'antropologia e l'etnologia, utili a catturare il senso di strutture parentali e alleanze familiari. Ma soprattutto, per la sua ricostruzione, l'Autore non si affida completamente alla nota diade giustizia negoziata/giustizia egemonica formulata da Mario Sbriccoli. Anzi, vi riversa sopra una certa insoddisfazione. Il suo studio, infatti, muove

dall'ipotesi che non esiste una giustizia negoziata/comunitaria pura, non contaminata dall'invadenza degli apparati pubblici, statali o signorili, le cui tracce sarebbero da ricercare essenzialmente nelle fonti notarili, distinguibile in maniera netta da una giustizia egemonica, d'apparato (statale o feudale), altrettanto pura e incontaminata⁵.

³ Cfr. N. ELIAS, *La civiltà delle buone maniere. Le trasformazioni dei costumi nel mondo aristocratico occidentale*, il Mulino, Bologna 2009.

⁴ Cfr. G. CHITTOLINI, *Il privato, il pubblico, lo Stato*, in AA. VV., *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed età moderna*, cur. G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1994, pp. 553-589.

⁵ BROGGIO, *Governare l'odio*, cit., pp. 24-25.

Lo schema sbriccoliano, pertanto, oltre a non restituire a pieno «la complessità di una realtà giudiziaria in continua interazione e dialogo con le pratiche sociali di regolazione del conflitto», rende poco intellegibili anche «gli usi che l'una poteva fare dell'altra»⁶.

Ciò nonostante, il discorso complessivo che il libro sviluppa non sembra tradire il senso di quella dicotomia. Ne propone, semmai, una valida contestualizzazione, nella direzione in fondo auspicata dallo stesso storico maceratese. La pagina di Sbriccoli, invero, può dirsi «insofferente all'impiego rigido delle categorie», adoperate quali «schemi di massima che di volta in volta vanno articolati e ricevono quindi specificazione nelle concrete condizioni storiche». Restano quasi al livello di profili tendenziali «che mai si manifestano nella forma astratta, bensì appaiono contaminati in una prassi tutt'altro che ferma»⁷.

Sempre sul metodo, l'ottica adottata dall'Autore è di tipo istituzionale: la materia è raccontata dal punto di vista delle autorità giudiziarie di prima età moderna che, attraverso la pace e altri strumenti compositivi, penetravano i tradizionali sistemi comunitari di risoluzione dei conflitti e li controllavano, così, dall'interno. Le *chartae pacis*, che pure affollano gli archivi notarili, si contano appena. Si tratta, infatti, di un tipo di fonte che, coerentemente con gli obiettivi della ricerca, poco aiuta a svelare i sottili meccanismi coercitivi attivati dai pubblici poteri per sollecitare o costringere gli attori sociali a pacificarsi.

Certamente non mancano riferimenti puntuali ad altre realtà statuali italiane coeve. Come non manca un confronto ampio e ragionato con la più generale dimensione europea del 'private peacemaking' in Francia, Spagna e Inghilterra. Tuttavia, è la realtà peculiare dello Stato pontificio, nei suoi rapporti tra tribunali centrali e tribunali periferici, l'osservatorio privilegiato dall'Autore per dimostrare come, nella prima età moderna, la pace abbia rappresentato il principale terreno di confronto/scontro tra negoziato ed egemonico. Dietro questa reciproca osmosi, si organizzava quel 'governo dell'odio' che dà il titolo al libro: una strategia promossa e attuata, con esiti non sempre efficaci⁸, dal potere papale della Controriforma non tanto per contrastare la violenza politica (eresia e dissenso), bensì per reprimere, e prim'ancora

⁶ *Ibidem*.

⁷ I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in AA.VV., *Penale Giustizia Potere. Metodi, ricerche, storiografie*, cur. L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli, Eum, Macerata, 2007, p. 187.

⁸ Cfr. BROGGIO, *Governare l'odio*, cit., pp. 163 ss.

prevenire, la violenza interpersonale nelle sue diverse declinazioni, dall'indisciplina nobiliare al banditismo nelle aree rurali.

A partire dal Cinquecento, mentre il potere centrale si irrobustiva, questa violenza aveva raggiunto una gravità preoccupante. Di conseguenza, i pontefici, da Paolo IV a Clemente VIII, dovettero presto escogitare un meccanismo adatto a fronteggiarla. Tale meccanismo si incontrò, inevitabilmente, con la dilatazione del campo di applicazione della lesa maestà, divina e umana⁹. Ma si legò, anche, a quella istanza di disciplinamento fondamentale nella cultura della Controriforma. Il risultato iniziale fu una mirata opera di repressione, basata sull'inaspimento delle pene (su tutte, il bando *pro contumacia*), sulla procedura sommaria, sulle taglie e sui premi, sulla delazione¹⁰.

Una parte consistente del meccanismo repressivo, comunque, passava attraverso la pace, in particolare, attraverso una inedita criminalizzazione della sua rottura: la *fractio* o *ruptura pacis*. Affinché questa potesse dispiegare conseguenze gravi, accostabili al *crimen laesae maiestatis*, nel 1519 la bolla di Leone X *Contra homicidas, bannitos et contra Communitates et Dominos eos non capientes, aut auxiliantes faventes et receptantes* poneva una condizione: che la pace fosse stata validata dal centro pontificio. Tale scelta non mirava affatto a depotenziare o delegittimare il sistema, diffuso, delle composizioni e delle paci. Piuttosto, valeva ad «asserire una volta per tutte la superiorità dei sistemi di composizione gestiti dal centro su quelli controllati dalle comunità e dalle élite aristocratiche». In altre parole, il potere pontificio «intese in tal modo affermare il proprio ruolo di supremo garante della pace e della giustizia». Davvero l'assunzione centralizzata e statutale, tanto delle strategie penali della sorveglianza e della punizione, quanto delle funzioni di arbitraggio, pacificazione e mediazione tra poteri confliggenti, segna uno snodo decisivo nella vicenda del potere in Europa¹¹. Solo in conseguenza del *placet* centrale, il confine tra *crimen maiestatis* e la recente *fractio pacis* si sarebbe assottigliato e la rottura avrebbe dispiegato per i responsabili conseguenze gravissime. Non soltanto perché rompere una pace o una tregua significava tradire sia Dio che il potere costituito. Ma soprattutto perché la violazione di un impegno giurato avrebbe invalidato e compromesso la sostanza stessa

⁹ Cfr. *ivi*, p. 172.

¹⁰ Cfr. *ivi*, pp. 106-112.

¹¹ Cfr. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino 1976.

della società di Antico Regime: a tutti gli effetti una 'società giurata'. Anzi, la stessa sovranità si andava definendo e affermando anche rivendicando un controllo sui patti giurati¹².

Sempre sul versante repressivo del meccanismo, il volume sottolinea altri aspetti della centralizzazione. Da Sisto V vi fu un importante sforzo accentratore nella legislazione criminale. In cima alla gerarchia stavano le costituzioni pontificie; a seguire gli statuti cittadini validati dal potere centrale a partire da Paolo IV; infine trovavano posto i bandi e gli editti approvati in sede locale. Dalla legislazione, lo sforzo accentratore fu dispiegato nel senso di governare dal centro la violenza sia urbana che rurale. Furono, quindi, scelte due modalità di intervento: esautorare nelle loro funzioni gli ufficiali di nomina cittadina; accentrare il processo decisorio fondamentale per distinguere l'alto dal basso criminale. Nella particolare legazione di Bologna – sempre attenta nel ribadire a Roma il rispetto delle speciali prerogative che le erano proprie e che la distinguevano dalla Romagna e dalla Marca – questa politica fu attuata, tra le energiche proteste del Senato, attraverso la valorizzazione della pratica delle 'cavalcate'. Si trattava di sezioni itineranti del Tribunale del Torrione che, alla notizia di un fatto violento, compivano i primi accertamenti e raccoglievano le prime testimonianze arruolando allo scopo i massari delle comunità. Questi, senza passare attraverso gli ufficiali locali di nomina cittadina, sarebbero andati a segnalare direttamente ed esclusivamente ai notai del supremo tribunale legatizio tutti i crimini commessi nelle comunità, a prescindere dalla loro gravità. In questo modo, il centro si riservava di decidere quali fatti meritassero una risposta più incisiva: la *fractio pacis* rientrava tra questi, al pari di omicidi, ferimenti con *effusione sanguinis*, grandi furti, insulti gravi alla base di faide.

Gregorio XIII, prima, e Sisto V, poi, decisero di reagire alla piaga del banditismo combinando alla capacità dissuasiva della giustizia temporale, la forza della giustizia spirituale. In sostanza, si dava l'assoluzione a tutti coloro che fossero andati a confessare al sacerdote di essere stati complici o fautori di banditi. Oltre a reperire notizie preziose per la cattura dei banditi, si mirava così, dilatando il tempo della grazia, a spezzare i legami di solidarietà. Si possono fra l'altro rilevare non poche similitudini tra la nuova strategia di contrasto alla violenza interpersonale, specialmente nella forma del banditismo, e gli

¹² Cfr. P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna 1994.

strumenti azionati nella lotta all'eresia. Come il bando ordinario – e non perpetuo – poteva essere revocato a condizione che la pace con l'offeso fosse stata siglata sotto l'egida del potere centrale, così veniva promessa l'assoluzione a quanti, comparsi spontaneamente di fronte all'inquisitore, confessassero per sé o per eventuali complici di aver commesso delitti di eresia, stabilendo anche un'interessante connessione tra foro interno e foro esterno¹³.

Quest'ultimo discorso è propedeutico a introdurre l'altra faccia del governo dell'odio. Completava, infatti, il descritto meccanismo di repressione e grazia un *modus procedendi* di tipo preventivo, *ad mala futura vitanda*, basato in prevalenza su strumenti compositivi: su tutti, la *cautio de non offendendo*.

Oltre ai contenziosi di natura civile – sebbene qui il terreno sia al guado tra la materia civile e quella criminale – in caso di percosse, ferimenti e ingiurie, spesso sfociati in omicidi, a processo *ex officio* già avviato, la *cautio de non offendendo* attivava un meccanismo di costrizione che potesse impedire alle parti di tornare a delinquere. In sostanza, sottoscrivendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'aggressore si impegnava per il futuro a non offendere o far offendere l'aggredito, pena il pagamento di una somma di denaro garantita da un fideiussore. La promessa doveva essere reciprocata anche dalla vittima, proprio per impedire che gli individui o i gruppi tornassero a vendicarsi. Il modo che le parti avevano per liberarsi dalla possibile riscossione della fideiussione da parte dei pubblici apparati era la sigla di un successivo accordo di pace. Ma, per la stipula della pace, occorreva anche che l'interessato, all'atto della confessione sacramentale e pena la negazione dell'assoluzione, concedesse ai nemici il perdono delle offese subite, in coscienza come nelle pubbliche occasioni di riconciliazione, a metà strada – di nuovo – tra foro interno e foro esterno.

Questo peculiare strumento di prevenzione della violenza colpiva certamente i rei, ma soprattutto le loro reti di parentela fino al terzo grado, privilegiando di solito la linea agnaticia. Ancora, si può scorgere qui un punto di contatto tra cultura della composizione e cultura del castigo. Il principio ispiratore, basato sul rapporto di filiazione/paternità, era il medesimo della pena inflitta all'eretico o al ribelle e che doveva ricadere anche sui discendenti maschi fino alla seconda ge-

¹³ Cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 1996.

nerazione. Viceversa, nella *cautio*, il discorso veniva rovesciato: erano i padri a gravarsi della responsabilità per la condotta del figlio, sottoscrivendo la fideiussione. Terminale estremo della pressione esercitata dai pubblici poteri sulle comunità, tale sistema parentale, modellato in sostanza sugli stessi stilemi della vendetta, incanalava al tempo stesso la fragilità di tutto il meccanismo. Tanto la pace (o tregua), quanto la sicurtà erano continuamente disattese. La loro violazione aiuta, in parte, a comprendere lo stesso sforzo accentratore delle autorità giudiziarie su queste pratiche. Tutt'altro che raramente, infatti, gli attori sociali si paravano dietro la calma, solo apparente, data dagli strumenti transattivi in realtà per poter meglio portare a compimento i propri progetti di vendetta.

Anche per frenare le frequenti proteste e resistenze dalle comunità, specialmente dalla legazione bolognese, la *cautio* ricevette, nel tardo Seicento, una robusta legittimazione giuridica attraverso la teoria della *potestas oeconomica* del legato pontificio elaborata, fra gli altri, dal giurista Giovan Domenico Rainaldi. Nelle sue *Observationum criminalium, civilium et mixtarum*, la *potestas oeconomica*, utilizzata «*sine processu ex justa suspicione*» era indispensabile, quanto la *potestas politica*, a garantire «*quietem publicam, et conservationem politicam, et oeconomicam Provinciarum, Regnorum, et oppidorum eidem subjectorum*». Non a caso, furono soprattutto giuristi di area umbra, attivi anche come funzionari nelle diramazioni territoriali dello Stato della Chiesa, a riflettere maggiormente e sistematicamente su questi strumenti compositivi e a farsi interpreti del pontificio 'governo dell'odio': Niccolò Maroni, Francesco Ercolani, Sebastiano Guazzini. In particolare, si deve ad un letterato e scrittore politico, ma pur sempre con una formazione giuridica alle spalle, Bonifacio Vannozzi da Pistoia, la migliore distinzione teorica – sebbene molto spesso disattesa nella pratica – tra la pace (e la tregua) da una parte e la *cautio* dall'altra: la pace e la tregua «sono attioni volontarie et libere; et la promissione de non offendendo, è sforzata, et necessaria; potendo in ciò il giudice procedere, o ad istanza d'altri, ovvero ex officio, et necessitar le parti a darla»¹⁴.

È soprattutto su questo punto che uno strumento compositivo come la *cautio* mostra un'inquietante contiguità – se non con le stesse pratiche della vendetta – con le forme della coercizione, istituzionale e no. Sulla base della stessa legittimazione giuridica offerta dalla teoria

¹⁴ Passi citati in BROGGIO, *Governare l'odio*, cit., pp. 119, 128.

della *potestas oeconomica*, la sicurtà era sistematicamente estorta attraverso varie forme di pressione: incarcerazioni, pene pecuniarie e, soprattutto, invii *ad standum*. In ogni caso, si trattava di una morsa davvero intollerabile: dopo un fatto criminoso, una nutrita schiera di persone, già citate dal giudice ovvero timorose di esserlo a breve in ragione del vincolo di parentela o di prossimità sociale con il reo, fuggiva diventando contumace. Inevitabilmente, la coercizione di governatori e commissari finiva per colpire i pochi rimasti nella comunità. Forse, la forma di pressione più temuta era il preliminare inventario dei beni. Come costantemente denunciato, fra gli altri, dagli ufficiali del Torrone per la legazione bolognese, lo strumento della *cautio* finiva, in pratica, col dispiegare gli stessi effetti della confisca, che sarebbe comunque scattata qualora la stessa sicurtà fosse stata infranta. In quel caso, l'autorità giudiziaria non solo avrebbe potuto agire «*sommarie et executive*», ma addirittura nelle forme dell'obbligazione camerale. Sovrapponendo ancora una volta temporale e spirituale, gli attori sociali venivano doppiamente vessati, tanto sul piano patrimoniale, quanto su quello personale. Infatti, con questo particolare tipo di obbligazione risalente al XIII secolo ma modificatasi col passare dei secoli, l'obbligato, confessato il debito al giudice o al notaio, si impegnava ad adempierlo senza alcun ricorso in appello e in più a subire, in caso di inadempimento, la simultanea pronuncia di una scomunica con effetto *ex tunc*.

Attenta a trarre vantaggio dai legami sociali e, all'occorrenza, disarticolari, la giustizia di Antico Regime, prima di punire, mirava a ristabilire – illusoriamente, senza dubbio – equilibri infranti. Sullo sfondo della differenziazione tra alto e basso criminale, dalla seconda metà del Cinquecento, la Roma dei papi conobbe diversi tentativi di creazione di organismi dalla dubbia configurazione magistratuale, tra il secolare e lo spirituale, che risolvessero in maniera non contenziosa ma arbitrare i conflitti di lieve entità: su tutti, la controversa Congregazione della Concordia di Bologna. Non si trattò, fra l'altro, di un fenomeno circoscritto al solo Stato della Chiesa: istituzioni simili operarono anche nella Milano di Carlo Borromeo e nella Sicilia spagnola. Ma nel caso della Congregazione bolognese, la sua attivazione, ventilata fin dal 1574, fu continuamente osteggiata. E non solo per l'immaginabile spinta centrifuga delle periferie. Creare, infatti, un organismo che, a livello locale, inibisse qualsiasi procedimento di natura contenziosa qualora non fosse stata prima intrapresa e percorsa la via della conciliazione arbitrale,

danneggiava soprattutto giudici ordinari e procuratori legali. La proposta successiva di circoscrivere il raggio d'intervento della Congregazione alle cause minime sotto il profilo economico accontentava questi ultimi, ma finiva col tradire lo spirito dell'iniziativa espresso nel breve di erezione originario: e cioè estendere a tutta la popolazione bolognese «di qualunque stato, et conditione», l'obbligo di arbitrato. Ma, in fin dei conti, il progetto naufragò anche per una, più o meno velata, condiscendenza degli stessi papi. Una cosa, infatti, «era offrire il gratuito patrocinio o aiutare economicamente gli indigenti». Un'altra cosa era invece «prevedere un sistema che inibisse formalmente l'accesso ai normali percorsi giudiziari che portavano alle composizioni in denaro». Un flusso finanziario che «grazie ai progetti di centralizzazione giudiziaria, si stava cercando di indirizzare verso le casse della Camera Apostolica»¹⁵, a scapito delle casse delle comunità.

Un atteggiamento, quello dei papi, non univoco e, forse, anche un po' paradossale. A quel tempo, infatti, in piena Controriforma, nello Stato della Chiesa come nel resto d'Italia e persino in Europa, una corposa tradizione di pensiero, coltivata nel mondo cristiano fin dalla Patristica e alimentata tanto da religiosi, come S. Giovanni Crisostomo, quanto da giuristi, come l'avvocato fiammingo Andreas Bouwens, diffondeva il motivo del '*litis abusus*'. Si denunciavano le insidie ma soprattutto i limiti della giustizia contenziosa, teatro di cavillosità, a curare l'odio all'origine dei conflitti interpersonali. E si esaltava, all'opposto, la giustizia arbitrale, compositiva, pattizia, ricorrendo financo alla comunicazione iconografica, con tracce documentarie che l'Autore non ha mancato di interrogare.

Pure questo dato mostra, in definitiva, come nella giustizia di Antico Regime la cultura del castigo potesse fisiologicamente coesistere con la – inversa – cultura della composizione, orientata soprattutto alla prevenzione: sostenute, l'una dall'innegabile percorso di inasprimento della giustizia sovrana, l'altra dalla sostanziale sfiducia nei confronti del meccanismo processuale-contenzioso. Tale coesistenza non è certo il precipitato della mancata o incompiuta modernizzazione dei sistemi giudiziari cinque-seicenteschi, secondo una lettura in via di superamento, che interpretava il continuo ricorso pontificio agli strumenti di composizione e di pacificazione alternati, assieme con le grazie, alle crudeli condanne capitali, alla stregua di uno scendere a patti con i malfattori. Piuttosto, come scriveva nella seconda metà del Cinquecen-

¹⁵ Cfr. *ivi*, p. 196.

to nel suo *Foro cristiano* l'avvocato siciliano Rocco Gambacorta, il castigo, anche esemplare, deve essere riservato ai *crimina atrociora* (*crimen maiestatis* ed eresia), che offendono Dio e turbano l'ordine e per punire i quali i giudici non agiscono su istanza di parte ma *ex officio*. Diversamente, la litigiosità tra fratelli cristiani va composta al riparo dalla spettacolarizzazione del supplizio e dai cavilli tecnico-giuridici, «*sine strepitu ac figura iudicii*». È la stessa ottica, espressione di una comune cultura europea del contenimento sociale, che si può scorgere dietro quei coevi strumenti al bivio tra coercizione giudiziaria e conciliazione arbitrale, diffusamente impiegati in Francia sotto il nome di *asseurements* e in Inghilterra sotto il nome di *warrants of good behaviour*.

Resta, in conclusione, da chiedersi come mai «in gran parte degli attuali dibattiti sulla riforma della giustizia penale» in senso riparativo e mediatorio, i sistemi di risoluzione dei conflitti operanti nelle società cd. 'semplici', trovino fra gli addetti ai lavori più credito che non «i sistemi giudiziari europei premoderni caratterizzati da modalità compositive non così dissimili»¹⁶. Lo scrivente, a margine di questa nota, non può che condividere con l'Autore un forte sentimento di stupore.

¹⁶ Cfr. *ivi*, p. 12.